



Circolare n. 10 del 24 gennaio 2023

## PRESTAZIONI OCCASIONALI – nuovi limiti

La disciplina del lavoro occasionale è fornita dall'articolo 54 bis del DL n. 50/2017 secondo il quale, i datori di lavoro possono acquisire prestazioni di lavoro occasionale tramite due modalità:

- il Libretto Famiglia;
- il Contratto di prestazione occasionale.

Il libretto famiglia può essere utilizzato soltanto dalle persone fisiche per remunerare prestazioni relative a:

- piccoli lavori domestici;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, malate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.

Il contratto di prestazione occasionale, invece, può essere utilizzato da professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, ma anche dalle Amministrazioni pubbliche.

L'articolo 1, comma 342, lettera a) ha fissato il nuovo limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività a titolo di prestazione occasionale, innalzandolo da 5.000 a **10.000 euro**.

Pertanto, **ciascun utilizzatore dal 1° gennaio 2023 può erogare compensi, in riferimento alla totalità dei prestatori, per un importo non superiore a 10.000 euro.**

Non vengono variati i limiti di compenso per i prestatori, in particolare restano validi i seguenti limiti:

- 5.000 euro per ogni prestatore in riferimento alla totalità degli utilizzatori,
- 2.500 euro per ogni prestatore per le prestazioni in favore dello stesso datore di lavoro.

La suddetta novità si applica anche alle prestazioni occasionali svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 2007 93.29.1.

Si precisa che nell'ambito del contratto di prestazione occasionale il compenso è liberamente fissato dalle parti, ma i sensi dell'art. 54-bis commi 16 e 17 del DL 50/2017 non può essere inferiore a:

- 9 euro l'ora (compenso orario);
- 36 euro per remunerare prestazioni giornaliere anche inferiori a 4 ore (compenso giornaliero).

Ulteriore novità introdotta dall'articolo 1, comma 342, lettera d), punto 1) della Manovra, è l'ampliamento del limite della forza lavoro; dal 1° gennaio 2023, infatti, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale tutti i **datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato**, anziché 5.

Questo nuovo limite, inoltre, si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo. Le aziende (con meno di 10 dipendenti) che operano in questo settore, poi, possono utilizzare la prestazione occasionale anche per la remunerazione delle attività lavorative rese da lavoratori non appartenenti alle seguenti categorie:

- titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età se iscritti a un ciclo di studi;
- disoccupati;
- percettori di prestazioni integrative del salario.



---

DOTTORI COMMERCIALISTI  
E REVISORI LEGALI DEI CONTI

---

Resta invariato il limite temporale individuato dall'art. 54-bis, comma 20 DL 50/2017 che fissa in generale un limite di utilizzo di durata di 280 ore nell'arco dello stesso anno civile presso ogni utilizzatore.

Si ricorda inoltre che permane l'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali attraverso la comunicazione all'Ispettorato del Lavoro territoriale competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e degli obblighi informativi previsti dal DLgs 152/1997 a favore dei lavoratori (identità delle parti, luogo di svolgimento della prestazione, descrizione dell'attività, sede del committente, durata del contratto, tipologia del rapporto di lavoro).

Infine, la Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 342-343) ha abrogato le disposizioni che disciplinavano le prestazioni occasionali nel settore dell'agricoltura; di conseguenza dal 1° gennaio 2023 le imprese agricole non possono più utilizzare questa tipologia di contratto.

Per il biennio 2023-2024 le imprese agricole possono ricorrere a forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura mediante l'inoltro al competente Centro per l'impiego, prima dell'inizio della prestazione, dell'apposita comunicazione obbligatoria.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*Rachele Denegri*